



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## *Osservatorio Giurisprudenziale*

*Nota di Approfondimento del 09 giugno 2026*

### **PREDEDUZIONE EX ART. 161 L.FALL. E VIZI OCCULTI: IL PERIMETRO DELL'AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I  
ORDINANZA N. 17759/2026  
DEL 3 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa

# Prededuzione ex art. 161 l.fall. e vizi occulti: il perimetro dell'autorizzazione giudiziale

Osservazioni a Cass. Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2026, n. 17759 (ud. 14 maggio 2026)



## 1. Il caso di specie e l'antefatto processuale

La controversia trae origine dalla richiesta un creditore di ammettere in prededuzione allo stato passivo del Fallimento un credito risarcitorio di oltre 2,2 milioni di euro. Tale credito derivava dalla scoperta di vizi occulti in una fornitura di tubolari metallici, parte di un più ampio contratto di appalto pubblico.

L'antefatto processuale è complesso.

La debitrice entra in una procedura di concordato (art. 161 l.fall.). Durante questa fase, per risolvere delle controversie sorte nell'ambito di un contratto di appalto, le parti stipulano una transazione. Poiché una di esse è in concordato, questo atto di straordinaria amministrazione viene autorizzato dal Tribunale [Cass. 17759\_2026.pdf].

Successivamente alla transazione, si scopre che una fornitura di tubi metallici effettuata dalla debitrice entrata in procedura è gravemente difettosa. Una CTU accerta non solo il vizio, ma anche che la debitrice ne era a conoscenza prima della transazione (avendo eseguito test di laboratorio con esito negativo) e lo aveva dolosamente occultato.

Il concordato non va a buon fine e la società viene dichiarata fallita. La creditrice, per recuperare i costi di sostituzione dei materiali difettosi (oltre 2 milioni di euro), si insinua allo stato passivo chiedendo che il proprio credito risarcitorio sia ammesso in prededuzione.

In sede di opposizione, il Tribunale di Vicenza accoglie la tesi del creditore e ammette il credito in prededuzione



Il Fallimento impugna questa decisione, sostenendo che la prededuzione non possa coprire una responsabilità per dolo su vizi occulti, in quanto tale rischio non era stato né rappresentato né vagliato dal Tribunale al momento dell'autorizzazione della transazione. La controversia giunge quindi all'esame della Suprema Corte.

## 2. La decisione della Corte e il principio di diritto

La Prima Sezione Civile, accogliendo il terzo motivo di ricorso, cassa con rinvio il decreto del Tribunale di Vicenza. La Corte stabilisce con nettezza che il credito risarcitorio per vizi occulti, dolosamente taciuti dal debitore in concordato, non può beneficiare della prededuzione, pur essendo sorto a valle di una transazione autorizzata giudizialmente.

Il fulcro della decisione risiede nell'enunciazione del seguente principio di diritto: «qualora un atto negoziale sia autorizzato a termini dell'art. 161, settimo comma, l.fall. in costanza di concordato preventivo, la prededuzione degli eventuali crediti da esso scaturenti non copre crediti o rapporti non espressamente dedotti nell'accordo; ne consegue che, in caso di transazione autorizzata dal Tribunale relativa a vizi e difetti di una fornitura, la prededuzione non può essere concessa in caso di responsabilità conseguente alla emersione di vizi occulti non conosciuti, né conoscibili dalla controparte contrattuale, né resi noti al giudice in sede di formulazione dell'istanza di autorizzazione».

## 3. La ratio decidendi: funzionalità dell'atto e tutela della massa

Il ragionamento della Corte si fonda su una rigorosa interpretazione della ratio sottesa all'autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione in fase di preconcordato.

### 3.1. Il perimetro invalicabile dell'autorizzazione giudiziale

La prededuzione è concessa solo per i crediti che sorgono in occasione o in funzione della procedura concorsuale. L'autorizzazione ex art. 161, co. 7, l.fall.



presuppone un vaglio di funzionalità da parte del Tribunale, che valuta se l'atto proposto sia utile alla procedura e non pregiudizievole per i creditori.

Tale vaglio, per sua natura, può coprire solo i rapporti e le obbligazioni espressamente dedotti nell'istanza e nel contratto autorizzato. Un credito risarcitorio derivante da vizi occulti, dolosamente taciuti e quindi non portati alla cognizione del giudice autorizzante, è per definizione estraneo al perimetro dell'atto sottoposto ad autorizzazione.

### 3.2. La prevalenza della tutela della massa sull'affidamento del terzo

La Corte opera un attento bilanciamento tra l'affidamento del terzo contraente e la tutela del ceto creditorio. Pur richiamando il principio espresso da Cass., Sez. U., n. 42093/2021 sulla tutela dei terzi che contrattano con il debitore, la pronuncia ne circoscrive la portata. L'affidamento del terzo è tutelato con la prededuzione solo con riferimento al "buon esito dell'accordo transattivo sottoscritto e autorizzato giudizialmente", ossia all'adempimento delle prestazioni ivi contemplate.

Estendere la prededuzione a responsabilità derivanti da condotte decettive estranee all'accordo e non vagliate dal Tribunale significherebbe:

- Sovracompensare il rischio del terzo, garantendogli una tutela privilegiata per un evento (il dolo della controparte) che non è stato oggetto di valutazione concorsuale.
- Gravare la massa dei creditori con un costo "privo di vaglio di funzionalità da parte del Tribunale, il che è contrario alla ragione per la quale l'autorizzazione è stata concessa"

4

## 4. Inquadramento sistematico e prospettive per il professionista

La sentenza offre indicazioni operative di primario rilievo per i professionisti della crisi d'impresa.

Per il professionista dell'impresa in crisi (Debitore): La sentenza esalta l'importanza del dovere di full disclosure verso gli organi concorsuali. In sede di predisposizione delle istanze ex art. 161 l.fall. (oggi art. 46 CCII), occorre mappare e rappresentare fedelmente al Tribunale ogni potenziale passività o



elemento di rischio latente connesso all'operazione. L'effetto "barriera" della prededuzione opera solo sulle passività trasparenti e preventivamente vagliate.

Per il professionista che assiste il terzo contraente: È necessario essere consapevoli che il decreto di autorizzazione del Tribunale non rappresenta una fideiussione assoluta contro ogni patologia del rapporto contrattuale. Dinanzi a vizi occulti o inadempimenti estranei all'oggetto immediato della transazione, il credito risarcitorio del terzo subisce la degradazione al rango chirografario in caso di successivo fallimento. Diventa essenziale svolgere una due diligence tecnica approfondita prima di transigere con un soggetto in preconcordato, non potendo fare affidamento sulla prededuzione per vizi futuri non esplicitati.

Continuità con il Codice della Crisi (CCII): Il principio di diritto statuito da questa pronuncia conserva intatta la propria validità anche sotto il vigore del D.Lgs. 14/2019. Trovando una perfetta simmetria nell'art. 46 del CCII (che disciplina gli atti di straordinaria amministrazione nel contesto dello strumento di regolazione della crisi), la necessità del nesso di funzionalità e della trasparenza informativa resta il presupposto indefettibile per l'attribuzione del rango prededucibile ai crediti.

